

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3784-bis}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1986 (Stampato n. 1004)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

(DE VITO)

—

**Disposizioni per lo snellimento procedurale e funzionale
della realizzazione di opere pubbliche**

*Già articolo 1 del disegno di legge 3784, stralciato dalla IX Commissione permanente
(Lavori pubblici) in sede legislativa, nella seduta del 17 dicembre 1986*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le amministrazioni statali, le regioni, le aziende autonome, gli enti locali e gli enti pubblici non economici sono autorizzati ad affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori del precedente contratto la esecuzione e l'eventuale progettazione di opere funzionalmente connesse con i primi lavori, anche quando tale facoltà non sia prevista nel bando di gara originario, purché l'importo di tali opere non sia superiore al doppio dell'ammontare di assegnazione del primo contratto, calcolato aggiornando i prezzi ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e a prescindere dalla data di stipula del contratto originario.

2. Il ricorso alla procedura di cui al precedente comma 1 è consentito, per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che:

a) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

b) i precedenti lavori non siano ultimati ed il loro avanzamento non sia inferiore al 50 per cento dell'importo contrattuale, ovvero, per i lavori già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, che il verbale di ultimazione non sia anteriore a sei mesi rispetto alla predetta data;

c) l'impresa abbia dimostrato capacità economica e finanziaria nonché idoneità tecnica nell'esecuzione dei lavori precedenti e possieda inoltre i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per assumere i nuovi lavori;

d) i nuovi lavori siano compresi in progetti di massima approvati e parzialmente finanziati.

3. Qualora il progetto esecutivo dell'opera da affidare non sia stato ancora redatto, l'affidamento ha luogo sulla base del progetto di massima predisposto dall'amministrazione o dall'ente appaltante; l'affidamento è perfezionato con apposito atto integrativo dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'impresa e dopo che sia intervenuta l'approvazione dello stesso progetto, fermo il limite del massimo importo affidabile ai sensi del precedente comma 1.

4. Qualora i nuovi lavori siano funzionalmente connessi con più lavori realizzati o in corso di realizzazione in base a distinti contratti, è preferita, a parità di condizioni, l'impresa che ha sede legale nella regione nella quale devono eseguirsi i lavori e, nel caso di imprese della stessa regione, quella avente sede legale nella provincia interessata.

5. È vietato all'amministrazione o all'ente appaltante attribuire all'impresa risultata affidataria dei lavori in base ai precedenti commi l'esecuzione di ulteriori lotti ad essi funzionalmente connessi sulla base della procedura di cui ai medesimi commi. L'onere dell'eventuale progettazione di cui al precedente comma 1 è compreso nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.

ARTT. 2 - 13.

.....
.....
.....